

## **Regolamento per la concessione del patrocinio e dell'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto, definizioni e finalità)**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione del patrocinio e dell'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, di seguito denominata Assemblea, e dell'eventuale connesso contributo, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), dell'articolo 105 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, e ai sensi della legislazione regionale vigente.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si intendono:

a) per concessione del patrocinio non oneroso e autorizzazione all'uso del logo: il riconoscimento con il quale l'Assemblea esprime il proprio apprezzamento per iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale, qualificanti per le funzioni e le attività dell'Assemblea medesima, mediante la dicitura "Con il patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria" e, se richiesto, mediante l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea. La concessione del patrocinio non oneroso e l'autorizzazione all'uso del logo non determinano alcuna assunzione di spesa a carico dell'Assemblea;

b) per patrocinio oneroso: la concessione del patrocinio ed eventuale autorizzazione all'uso del logo con le modalità di cui alla lettera a), accompagnati dal riconoscimento di un contributo finanziario a carico dell'Assemblea. Il contributo è erogabile a titolo di compartecipazione alle spese, solo previa rendicontazione delle stesse da parte del beneficiario.

3. Per iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale, qualificanti per le funzioni e le attività dell'Assemblea, si intendono quelle, promosse da soggetti terzi nell'interesse della collettività in linea con le finalità istituzionali dell'Assemblea medesima e in coerenza con i principi e le finalità dello Statuto regionale, che:

a) contribuiscono alla valorizzazione dell'azione regionale nelle materie di competenza legislativa dell'Assemblea, in particolare nel campo culturale, storico, della legalità, scientifico, sociale, educativo, artistico, sportivo, turistico, ambientale ed economico, nell'ambito e a vantaggio della crescita e valorizzazione della società umbra e del suo territorio;

b) concorrono alla valorizzazione e al recupero delle tradizioni e tipicità regionali e locali;

c) realizzano o concorrono a realizzare finalità in linea con gli obiettivi, le funzioni e i compiti dell'Assemblea o concernenti materie o ambiti di specifico interesse della stessa.



## **Art. 2**

### **(Requisiti generali)**

1. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea, di cui all'articolo 1:

a) possono essere accordate solo ad enti, istituzioni, fondazioni, nonché ad associazioni e comitati costituiti o costituiti nelle forme consentite dalla legge, che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica, non perseguano fini di lucro, aventi sede in Umbria e che operino sul territorio regionale o che, pur avendo sede fuori dal territorio umbro, svolgono attività principale nel territorio regionale;

b) non possono essere accordate in via permanente;

c) non comportano alcuna responsabilità in capo all'Assemblea circa azioni e comunicazioni che vengano rappresentate o veicolate con riferimento all'evento patrocinato e non a preventiva conoscenza dell'Assemblea medesima.

2. Non possono presentare istanze per la concessione e l'autorizzazione di cui al comma 1:

a) le persone fisiche, le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus;

b) i partiti, i movimenti politici, i sindacati o altre organizzazioni rappresentative di categorie;

c) i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non sono ammesse richieste, ai sensi del presente Regolamento, per corsi di formazione o aggiornamento, iniziative attributive di crediti formativi e iniziative promozionali di carattere commerciale o tese a promuovere contatti o occasioni di lavoro.

4. Non sono inoltre ammesse le iniziative che costituiscono attività o eventi interni della vita di enti e associazioni.


5. Il soggetto beneficiario è tenuto, prima della stampa del materiale di comunicazione previsto per l'iniziativa patrocinata, ad inviarne bozza all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio competente [segreteria.direzione@alumbria.it](mailto:segreteria.direzione@alumbria.it). Se la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'uso del logo si riferiscono ad una pubblicazione, il beneficiario è tenuto ad inviare copia dell'opera.

6. La concessione e l'autorizzazione di cui al comma 1 comportano l'utilizzo della dicitura "Con il patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria" e, se richiesto, del logo dell'Assemblea, esclusivamente per l'iniziativa ammessa e nell'anno di riferimento.

8. L'utilizzo indebito della dicitura e del logo di cui al comma 6 comporta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.

9. La concessione e l'autorizzazione di cui al comma 1 non comportano alcuna responsabilità in capo all'Assemblea circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate.

10. L'Assemblea può assicurare, se richiesto, il proprio sostegno alle iniziative patrocinate anche mediante l'incentivazione della partecipazione alle medesime di autorità regionali.



### **Art. 3**

#### **(Presentazione delle istanze di patrocinio non oneroso e di autorizzazione all'uso del logo)**

1. L'istanza di concessione del patrocinio non oneroso e di eventuale autorizzazione all'uso del logo – modulo denominato *Allegato 1* – per la tipologia di interventi di cui all'articolo 1, comma 3, può essere presentata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [cons.reg.umbria@arubapec.it](mailto:cons.reg.umbria@arubapec.it), spedita a mezzo raccomandata oppure consegnata a mano. La stessa inoltre:

a) è indirizzata al Presidente dell'Assemblea;

b) è redatta sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata, obbligatoriamente, degli *Allegati 1/A* e *1/B* e della documentazione ivi prevista;

c) è presentata, di norma, entro trenta giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa o della manifestazione per le quali viene richiesto il patrocinio e l'eventuale autorizzazione all'uso del logo.

2. L'istanza è corredata dalla dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che il soggetto promotore dell'iniziativa non persegue fini di lucro, è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza e, se ha sede fuori dal territorio regionale, svolge l'attività prevalente nel territorio umbro.

3. L'istanza deve indicare:

a) i dati identificativi del soggetto richiedente – modulo *Allegato 1/A*;

b) la descrizione dell'iniziativa o della manifestazione, per le quali è richiesto il patrocinio e l'eventuale autorizzazione all'uso del logo, che dia conto dei requisiti e dei criteri di cui all'articolo 1, comma 3 – modulo denominato *Allegato 1/B*.

4. All'istanza va allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza medesima, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m..


5. Le istanze carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta devono essere regolarizzate entro venti giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio competente in materia di patrocinio, a pena di inammissibilità.

### **Art. 4**

#### **(Presentazione delle istanze di patrocinio oneroso e di autorizzazione all'uso del logo)**

1. L'istanza di concessione di patrocinio oneroso e di eventuale autorizzazione all'uso del logo – modulo denominato *Allegato 2* – per la tipologia di interventi di cui all'articolo 1, comma 3, può essere presentata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [cons.reg.umbria@arubapec.it](mailto:cons.reg.umbria@arubapec.it), spedita a mezzo raccomandata oppure consegnata a mano. La stessa inoltre:

a) è indirizzata al Presidente dell'Assemblea;



b) è redatta sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata, obbligatoriamente, degli *Allegati 2/A, 2/B, 2/C e 2/D* e della documentazione ivi prevista;

c) è presentata, di norma, entro sessanta giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa o della manifestazione per le quali viene richiesto il contributo e l'eventuale autorizzazione all'uso del logo.

2. L'istanza deve indicare:

a) i dati del soggetto richiedente – modulo denominato *Allegato 2/A*;

b) la descrizione dell'iniziativa o della manifestazione, per le quali è richiesta la concessione del patrocinio oneroso, che dia conto dei requisiti e dei criteri di cui all'articolo 1, comma 3 – modulo denominato *Allegato 2/B*.

3. L'istanza è corredata:

a) dalla dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che il soggetto promotore dell'iniziativa non persegue fini di lucro, è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza e, se ha sede fuori dal territorio regionale, svolge l'attività prevalente nel territorio umbro – modulo *Allegato 2/C*;

b) dal preventivo di spesa dell'iniziativa sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente che deve contenere, alla voce Entrate, solo gli importi riferiti a soggetti pubblici o privati diversi dall'Assemblea – modulo *Allegato 2/D*;

c) dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m..

4. Le istanze carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta devono essere regolarizzate entro venti giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio competente in materia di patrocinio, a pena di inammissibilità.

5. Nell'anno di riferimento, ciascun soggetto può presentare istanza per la concessione di patrocinio oneroso per una sola iniziativa specifica e chiaramente identificata.


## **Art. 5**

### **(Esame delle istanze)**

1. L'ufficio competente in materia di patrocinio verifica la completezza e la conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento delle domande e, in caso di richieste di patrocinio oneroso, verifica la disponibilità finanziaria del competente capitolo di bilancio.

2. Le domande di patrocinio non oneroso e di eventuale autorizzazione all'uso del logo, complete e conformi a norma del comma 1, sono esaminate dal Presidente dell'Assemblea che con propria decisione accoglie o rigetta le istanze nel rispetto del presente regolamento.

3. Le domande di patrocinio oneroso e di eventuale autorizzazione all'uso del logo, complete e conformi a norma del comma 1, sono esaminate dall'Ufficio di Presidenza che con propria deliberazione accoglie o rigetta le istanze nel rispetto del presente regolamento.



4. L'ufficio competente propone al Presidente e all'Ufficio di Presidenza la concessione dei patrocini e l'eventuale autorizzazione all'uso del logo solo per le iniziative e le manifestazioni che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 3.

5. L'Ufficio di presidenza, inoltre:

a) individua, nell'ambito delle proprie competenze in materia di gestione delle risorse assegnate all'Assemblea, l'ammontare delle somme da utilizzare ai sensi del presente Regolamento;

b) individua l'ammontare del contributo per ciascun soggetto ammesso al patrocinio oneroso, anche ai sensi di quanto previsto al comma 6, e l'imputazione dell'importo totale autorizzato nell'apposito capitolo del bilancio assembleare;

c) approva per gli eventi di particolare rilevanza regionale un elenco di convenzioni da stipulare ai sensi dell'articolo 9;

d) approva la modulistica predisposta dall'ufficio competente relativa sia alla concessione del patrocinio non oneroso e all'autorizzazione all'uso del logo che alla concessione e rendicontazione del patrocinio oneroso. Tale modulistica, pubblicata sul sito istituzionale dell'Assemblea [www.consiglio.regione.umbria.it](http://www.consiglio.regione.umbria.it), è scaricabile alla voce "Patrocinio e Logo" - "Modulistica".

6. Per le richieste di concessione di patrocinio oneroso, ai fini della graduazione della quantificazione del contributo erogabile ai sensi del comma 5, lettera b), è tenuta prioritariamente in considerazione la sussistenza dei seguenti requisiti, tra loro cumulabili:

a) armonia e coerenza con i principi contenuti negli articoli 10 e 11 dello Statuto della Regione Umbria e con gli obiettivi della programmazione regionale;


b) qualità e rilevanza sotto il profilo della valorizzazione del territorio regionale nel rispetto della struttura economica, sociale e culturale del territorio stesso;

c) coordinamento con altre iniziative e manifestazioni promosse negli stessi ambiti territoriali;

d) idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine dell'Umbria.

7. Qualora la richiesta di patrocinio oneroso non presenti i requisiti per la concessione del contributo, può comunque essere concesso il patrocinio non oneroso e l'eventuale autorizzazione all'uso del logo, sempre che ne sussistano i requisiti e ne sia stata fatta richiesta.

8. L'esito delle istanze di concessione del patrocinio non oneroso e di autorizzazione all'uso del logo è comunicato dall'ufficio competente in materia di patrocinio al soggetto richiedente, di norma, entro venti giorni dalla ricezione delle stesse e comunque prima della data dell'iniziativa patrocinata. L'esito delle istanze di patrocinio oneroso è comunicato al soggetto richiedente, di norma, entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse e comunque prima della data dell'iniziativa ammessa al beneficio. Contestualmente all'esito dell'istanza è trasmesso in via telematica il logo dell'Assemblea, quando richiesto.



## **Art. 6**

### **(Erogazione, riduzione e revoca del contributo per il patrocinio oneroso)**

1. L'erogazione del contributo per il patrocinio oneroso è subordinata:

- a) alla realizzazione dell'evento in maniera conforme a quella programmata;
- b) alla puntuale rendicontazione relativa agli importi delle entrate e delle spese sostenute predisposta ai sensi del comma 2;
- c) assenza della elargizione di altro finanziamento concesso dall'Assemblea per lo stesso evento.

2. La rendicontazione per l'erogazione del contributo – modulo denominato *Allegato 3* – è redatta, obbligatoriamente, sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è corredata:

- a) da una dichiarazione attestante che per l'iniziativa ammessa al contributo non è stato elargito altro finanziamento regionale e che la stessa è stata realizzata nei tempi e nei modi indicati nell'istanza di richiesta di patrocinio oneroso;
- b) da una dettagliata relazione sullo svolgimento dell'iniziativa e dalla descrizione dei risultati ottenuti;
- c) dal conto consuntivo consistente nelle voci Entrate e Uscite, dove alla voce Entrate è ricompreso anche l'importo concesso dall'Assemblea – modulo denominato *Allegato 3/A*;
- d) dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m..

3. La rendicontazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio competente in materia di patrocinio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo *cons.reg.umbria@arubapec.it*, spedita a mezzo raccomandata oppure consegnata a mano, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa, a pena di annullamento del contributo concesso, salvo valide e giustificate motivazioni compiutamente illustrate dal legale rappresentante del soggetto beneficiario con nota indirizzata all'ufficio suddetto.


4. L'entità del contributo autorizzato:

- a) è ridotta fino a pareggio di bilancio nel caso in cui dal conto consuntivo inviato risulti un avanzo tra le voci Entrate e Uscite;
- b) non è erogata nel caso in cui dal conto consuntivo inviato risulti un avanzo superiore all'intero importo autorizzato.

5. L'Assemblea ha la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari l'esibizione della documentazione contabile relativa alla spesa effettivamente sostenuta, così come puntualmente indicata nella rendicontazione trasmessa.

6. Il contributo concesso è erogato dall'Assemblea in un'unica soluzione.

7. Il contributo non può essere utilizzato per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso, a pena di revoca dello stesso.



## **Art. 7**

### **(Repertorio dei beneficiari del patrocinio non oneroso e dell'autorizzazione all'uso del logo)**

1. È istituito il Repertorio dei soggetti beneficiari della concessione del patrocinio non oneroso e dell'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea, come disciplinate dal presente Regolamento.
2. Il Repertorio, aggiornato annualmente dall'ufficio competente in materia di patrocinio, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assemblea alla voce "*Patrocinio e logo*".

## **Art. 8**

### **(Elenco dei beneficiari dei contributi per il patrocinio oneroso)**

1. È istituito l'Elenco dei soggetti beneficiari dei contributi per il patrocinio oneroso, come disciplinato dal presente Regolamento.
2. L'Elenco è curato, aggiornato e pubblicato nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ed è comunque pubblicato sul sito istituzionale dell'Assemblea alla voce "*Patrocinio e logo*".

## **Art. 9**

### **(Convenzioni)**

- I. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera c), l'Ufficio di Presidenza individua tra gli eventi patrocinati quelli di particolare rilevanza regionale per i quali procedere alla stipula di apposite convenzioni, a titolo gratuito, finalizzate esclusivamente:
- a) alla collaborazione e al coordinamento dell'attività di cerimoniale tra l'ufficio competente dell'Assemblea e i soggetti attuatori dell'evento;
  - b) all'incentivazione della partecipazione ai medesimi eventi di rappresentanti delle istituzioni regionali, nazionali ed internazionali.

## **Art. 10**


### **(Pubblicità degli atti)**

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea [www.consiglio.regione.umbria.it](http://www.consiglio.regione.umbria.it), tutti gli atti di concessione e di revoca dei patrocini, di cui al presente Regolamento.

## **Art. 11**

### **(Controlli)**

1. Gli uffici preposti dell'Assemblea effettuano, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle istanze di cui al presente Regolamento presentate ai sensi degli articoli



46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

**Art. 12**

**(Decadenza dai benefici)**

1. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, eseguito ai sensi dell'articolo 11, comporta la decadenza dal diritto al beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.